



- Ai docenti di scuola primaria
- Ai docenti di scuola dell'infanzia
- Ai genitori degli alunni di scuola primaria
- Ai genitori di scuola dell'infanzia
  - Al Sito Web
  - Agli Atti
  - Al DSGA

SEDE

**Circ. n°133 prot. n° 0005414 del 31/03/2022**

**Oggetto: Nuove indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus che devono essere applicate a partire dal 1° aprile 2022**

Come da art. 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n.24 si riportano le seguenti indicazioni:

### **Paragrafo\_1 Misure precauzionali per la scuola dell'infanzia**

In presenza di **almeno** quattro casi di positività:

**Per gli alunni:** nessuna misura

**Per i docenti:** utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** per **dieci giorni** dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione

### **Paragrafo\_2. Misure precauzionali per la scuola primaria**

In presenza di **almeno** quattro casi di positività:

**Per gli alunni:** utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** per **dieci giorni** dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19

**Per i docenti:** utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** per **dieci giorni** dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico

autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

**Gli alunni della scuola primaria in isolamento**, per via dell'infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della **didattica digitale integrata** su **richiesta della famiglia**, **accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno** medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.

**Agli alunni affetti da grave patologia o immunodepressione**, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

### **Paragrafo\_3. Misure precauzionali di carattere generale**

- **non è consentito accedere** o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una **sintomatologia respiratoria** e **temperatura corporea superiore a 37,5°**;
- è raccomandato il **rispetto di una distanza di sicurezza** interpersonale di almeno un metro
- **non è previsto** l'utilizzo di **dispositivi di protezione** delle vie respiratorie per lo svolgimento delle **attività sportive**
- la **riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento** in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un **test antigenico rapido o molecolare con esito negativo** accompagnato da **certificato di fine isolamento/guarigione**, come da "Protocollo Operativo Scuole Campania"
- **l'accertamento del caso successivo di positività**, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di **cinque giorni** dall'accertamento del caso precedente. **Ai fini del calcolo** dei casi confermati positivi al COVID-19 **non è considerato il personale educativo e scolastico.**

F.to Il Dirigente Scolastico  
**dott.ssa Olimpia FINIZIO**  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. Lgs n. 39/1993)